

DCO 385/2018/R/EFR – Osservazioni Egea Spa

Premessa

Pur nella consapevolezza che l'Autorità è, in particolare nel caso in questione, soggetto attuatore di disposizioni normative definite a livello primario, si coglie l'opportunità del presente documento di consultazione per segnalare alcune criticità che tuttora permangono nel meccanismo dei certificati bianchi e in particolare di quelle che impattano sui soggetti obbligati.

In primo luogo si lamenta la carenza di informazioni attendibili circa i quantitativi di titoli che si prevede saranno disponibili nei prossimi esercizi, fatto da cui discende il timore di perdurante scarsità di offerta rispetto agli obblighi gravanti sui soggetti obbligati.

In secondo luogo si lamenta la persistenza di una normativa primaria che attribuendo ai soggetti obbligati un ruolo attivo nella promozione dell'efficienza energetica a livello nazionale li responsabilizza oltre misura in attività non pertinenti il loro core business, ne appesantisce l'esposizione finanziaria, li penalizza immotivatamente nel caso in cui il sistema vada incontro a crisi ad essi non imputabili.

Considerato quanto sopra, si auspica che il Regolatore predisponga, nei limiti di autonomia ad esso concessi, regole che minimizzino le perdite potenzialmente nascenti in capo ai soggetti obbligati dall'applicazione della normativa primaria come da ultimo novellata dal decreto interministeriale 10 maggio 2018.

Ci riferisce principalmente al costo dei titoli virtuali GSE (il cui gap di prezzo è stato ampliato rispetto allo schema di decreto circolato a fine aprile 2018) e al meccanismo di riscatto dei medesimi che, nell'ipotesi di perdurante scarsità di offerta, non potrà essere adeguatamente implementato con ciò consolidando in capo ai soggetti obbligati una perdita compresa tra 10 e 15 €/tee virtuale utilizzato.

Secondariamente si chiede al Regolatore di limitare maggiormente il peso dei contratti bilaterali nella formazione del contributo tariffario, essendo evidente, nel caso di operazioni condotte tra soggetti riconducibili al medesimo gruppo societario oppure di operazioni complesse comportanti compartecipazione nell'investimento, il rischio di prezzi poco rappresentativi del valore corrente del bene oggetto di scambio.

Premesso quanto sopra si formulano di seguito osservazioni ai singoli spunti di consultazione del documento.

Osservazioni puntuali

Q1:

Si condivide;

Q2:

Si ritiene che l'introduzione del cap al contributo tariffario nasca da una errata interpretazione delle cause della crisi del meccanismo dei certificati bianchi e comporti una indebita penalizzazione dei soggetti obbligati in presenza di un deficit di offerta che si teme si protragga a lungo.

Purtroppo è una previsione contenuta nella normativa primaria e non si vede come l'Autorità possa motivarne una diversa applicazione.

Q3:

Si condivide l'intenzione dell'Autorità di limitare il peso dei contratti bilaterali nella formazione del contributo tariffario utilizzando lo strumento delle "transazioni rilevanti" ma non si condivide la forchetta proposta che, considerato il cap superiore imposto per legge, presenta un effetto asimmetrico tanto maggiore quanto più ampia è la fascia di "rilevanza" considerata.

Per tale motivo si ritiene che la fascia di rilevanza in oggetto non debba eccedere il $\pm 5\%$ della media del prezzo rilevato sul mese precedente.

Q4:

Si condivide l'intenzione di considerare, nella formazione del contributo tariffario, tutte le transazioni formatesi sul mercato GME

Q5:

Non si condivide la formula proposta per quanto concerne il peso attribuito agli scambi bilaterali, il cui fattore di ponderazione è l'intero volume transato e non già la sola quota di volume transato all'interno della fascia di rilevanza.

Oltre ad un problema di coerenza matematica, la formula proposta esalta il peso dei contratti bilaterali con ciò contraddicendo quanto precedentemente affermato dall'Autorità in merito alla loro possibile scarsa rappresentatività del valore del bene sottostante.

Si propone quindi di sostituire a numeratore $Q_{blt}(t)$ con $Q_{rilevanteblt}(t)$ e a denominatore $Q_{totali}(t)$ con $Q_{rilevantetotale}(t)$ essendo $Q_{rilevantetotale}(t) = Q_{mercato}(t) + Q_{rilevanteblt}(t)$

Q6:

Si condivide quanto ipotizzato dall'Autorità in merito alla possibilità di anticipare gli adempimenti al 30 novembre fatta eccezione per l'ipotesi di consentire la restituzione di titoli a valere sui soli obiettivi annuali in scadenza nell'anno. Quanto precede in ragione della riduzione di flessibilità che la misura proposta arreca allo strumento con ciò limitandone l'utilità.

Per quanto concerne il valore del contributo tariffario in acconto non si condivide la percentuale di riduzione proposta (30%) rispetto al valore massimo fissato dal decreto 10 maggio 2018 e il conseguente valore proposto pari a 175 €/TEE.

Pur comprendendo le intenzioni del Regolatore volte a scongiurare il rischio di conguagli negativi, si ritiene che il valore proposto sia troppo basso rispetto all'esposizione finanziaria assunta dai soggetti obbligati che intendano avvalersi di tale facoltà.

Considerata la minore volatilità dei prezzi attesa in esito alla riforma del meccanismo, si ritiene che la decurtazione in oggetto non debba essere superiore al 10%.

Non si condivide l'ipotesi di fissare un tantum il valore in oggetto preferendo che lo stesso sia agganciato percentualmente al contributo tariffario dell'anno precedente.

In proposito si coglie l'occasione per chiedere di disporre formalmente che il pagamento del contributo tariffario in acconto avvenga entro il 31 dicembre di ciascun anno.

Quanto sopra perché la certezza di pagamento entro lo stesso anno di esborso consente di ridurre la posizione finanziaria a fine anno dei soggetti obbligati e per conseguenza stimola l'utilizzo di tale strumento

Q7:

Nell'analisi condotta in merito dall'Autorità si ritiene che non sia stato adeguatamente considerato il problema della possibile (probabile) carenza di titoli reali anche rispetto agli obblighi minimi dei prossimi anni. Ove tale carenza si dovesse effettivamente manifestare, il meccanismo di riscatto dei titoli "virtuali" non potrebbe essere implementato e il costo sostenuto dai soggetti obbligati (10 – 15 €/tee) non potrebbe in alcun modo essere recuperato.

Al riguardo si richiama quanto segnalato in presenza circa l'iniquità di una disposizione normativa che penalizza i soggetti obbligati a fronte di criticità del meccanismo dei certificati bianchi ad essi non imputabili.

Q8:

Si accoglie favorevolmente quanto prospettato dall'Autorità in merito all'abrogazione dell'obbligo di registrazione preliminare dei contratti bilaterali nonché in merito allo slittamento dell'applicazione del criterio di competenza. Sul punto si ribadisce, tuttavia, la preferenza per il mantenimento a tempo indefinito del criterio di cassa.

Q9:

Per quanto concerne l'eventualità di dilazionare all'11 luglio 2018 la data di entrata in vigore delle nuove disposizioni in materia di valorizzazione a fini tariffari dei contratti bilaterali, si ritiene che la stessa, ove implementata, debba essere applicata in maniera simmetrica considerando oltre al cap 250 anche il limite inferiore della fascia di rilevanza come precedentemente determinata.

Alba, 7 agosto 2018